

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

Regolamento disciplinante la

“Struttura di produzione canale YouTube Ordine avvocati Ivrea”

Deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ivrea

in data 4 giugno 2024 con delibera n. 959/2024

INDICE

Art. 1	Attività	pag. 3
Art. 2	Principi generali	pag. 4
Art. 3	Offerta produttiva	pag. 4
Art. 4	Risorse strumentali	pag. 8
Art. 5	Natura giuridica	pag. 9
Art. 6	Composizione	pag. 9
Art. 7	Capostruttura	pag. 9
Art. 8	Delegato dal Consiglio dell'Ordine	pag. 11
Art. 9	Collaboratori volontari	pag. 13
Art. 10	Gruppo di vigilanza	pag. 13
Art. 11	Modifiche al Regolamento	pag. 15
Art. 12	Entrata in vigore	pag. 16

Articolo 1

Attività

La “Struttura di produzione canale YouTube Ordine avvocati Ivrea” (in prosieguo, “Struttura”) svolge attività produttiva di audiovisivi aventi contenuto formativo, informativo, culturale e di svago, destinati ad un pubblico costituito prevalentemente da avvocati ed operatori del diritto.

Le produzioni audiovisive realizzate dalla “Struttura” risultano fruibili tramite accesso alla piattaforma internet YouTube “Ordine avvocati Ivrea”.

La “Struttura” impiega la descritta piattaforma internet per la diffusione delle proprie produzioni audiovisive: tanto, nell’ipotesi in cui la fruizione del segnale audiovisivo sia cronologicamente contemporanea rispetto alla attività di produzione (c.d. “diretta”); quanto, nell’ipotesi in cui la fruizione del segnale avvenga un momento successivo (c.d. “differita”).

Il Consiglio dell’Ordine ha la facoltà di cedere a favore di persone, enti, associazioni, fondazioni, imprese individuali o società il diritto di sfruttamento, anche economico, di uno o più degli audiovisivi prodotti dalla “Struttura”, purché:

- 1) il “Capostruttura”, precedentemente interpellato per iscritto dal “Consiglio dell’Ordine”, non evidenzia la sussistenza di impedimenti: di natura tecnica; oppure, di natura giuridica legati al diritto all’immagine od al diritto d’autore;
- 2) siano stati previamente stipulati, dal Consiglio dell’Ordine con i soggetti cessionari, adeguati strumenti negoziali che garantiscano:
 - la possibilità, per la “Struttura”, di diffondere tramite la piattaforma YouTube “Ordine avvocati Ivrea”, in piena libertà e senza condizione o vincolo alcuno da parte del soggetto cessionario, la produzione audiovisiva interessata dalla cessione del descritto diritto di sfruttamento;
 - il riconoscimento, da parte del soggetto cessionario, del diritto morale d’autore, tramite:
 - il mantenimento, nella sigla della produzione audiovisiva interessata dalla cessione, dei nominativi ivi eventualmente indicati come autori, coautori e collaboratori;
 - il riconoscimento, in capo alla “Struttura”, del diritto di manifestare il proprio, previo parere vincolante rispetto ad ogni ipotesi di modifica della produzione audiovisiva da parte del soggetto cessionario.

Il Consiglio dell’Ordine ha la facoltà di richiedere, al soggetto cessionario, il versamento di un contributo economico all’attività di formazione prodotta dalla “Struttura”.

Limitatamente agli audiovisivi riconducibili all’attività di formazione prodotta dalla “Struttura”, il Consiglio dell’Ordine — nel rispetto delle normative, anche regolamentari, disciplinanti la materia

della formazione a distanza — ha la facoltà di accompagnare, alla cessione del diritto di sfruttamento dell'audiovisivo prodotto, il riconoscimento di crediti formativi a favore degli avvocati che assistano alla relativa diffusione, realizzata dal cessionario in via differita.

Articolo 2

Principi generali

La “Struttura” opera con una finalità di servizio pubblico improntata ai seguenti principi generali:

- 1) imparzialità ed indipendenza;
- 2) promozione e valorizzazione della formazione professionale e culturale degli avvocati;
- 3) rispetto della persona e della convivenza civile, contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione.

Articolo 3

Offerta produttiva

L'attività produttiva della “Struttura” si concretizza in audiovisivi riconducibili, sulla base del relativo contenuto, ai seguenti generi:

A) Genere “formativo”

In tale genere è ricompresa l'attività produttiva finalizzata alla formazione professionale degli avvocati.

In occasione della diffusione in “diretta” di audiovisivi di genere “formativo”, alla iscrizione e comprovata fruizione quale spettatore consegue l'attribuzione, al singolo avvocato, dei crediti formativi nella misura deliberata dal soggetto munito del relativo potere di accreditamento.

Successivamente alla loro diffusione in “diretta”, gli audiovisivi di genere formativo sono resi fruibili, sempre sulla piattaforma internet YouTube “Ordine avvocati Ivrea”, anche in via “differita”. In tal caso, però, alla relativa fruizione non consegue l'attribuzione di crediti formativi.

La conduzione degli audiovisivi di genere “formativo” è affidata ad una o più persone, preferibilmente avvocati, iscritti presso qualsiasi foro. Ogni soggetto, destinato a svolgere l'attività di conduzione, viene individuato dalla “Struttura” prendendo in considerazione le doti di brillantezza intellettuale, presenza scenica e dizione.

L'attività formativa è affidata ad uno più relatori. Ogni soggetto destinato a svolgere l'attività di relatore viene individuato dalla "Struttura" prendendo in considerazione — in aggiunta alle doti di competenza, esperienza e preparazione — la chiarezza espositiva (intellettiva ed acustica), la concretezza esplicativa, nonché la gradevolezza del ritmo.

Circa la provenienza geografica dei relatori stessi, l'aspirazione ad una valorizzazione delle risorse del foro di Ivrea risulta sensibilmente temperata dall'esigenza di un ampio coinvolgimento degli operatori del diritto provenienti dagli altri fori: regionali, nazionali e stranieri. Esigenza funzionale all'obiettivo di garantire, agli spettatori, occasioni di conoscenza e confronto più ampie e ricche rispetto alla limitata dimensione del circondario del tribunale di Ivrea.

Su richiesta della "Struttura", il Consiglio dell'Ordine è tenuto a corrispondere al relatore un contributo economico per l'attività formativa prestata e per le spese sostenute.

Nel corso di ciascun anno solare, la "Struttura" assicura la produzione di rubriche di genere formativo per un minimo di:

- due edizioni attinenti alla macroarea del diritto civile (intendendosi ricompresi in essa, a titolo esemplificativo, i settori del diritto commerciale, fallimentare, del lavoro, di famiglia, industriale, internazionale privato e rispettivi versanti processuali);
- due edizioni attinenti alla macroarea del diritto penale (intendendosi ricompreso in essa il versante processuale);
- una edizione attinente alla macroarea del diritto amministrativo (intendendosi ricompresi in essa, a titolo di esempio, il diritto agroalimentare, il diritto costituzionale, il diritto dell'edilizia, il diritto pubblico nazionale ed internazionale, il diritto sanitario, il diritto sportivo, il diritto tributario e rispettivi versanti processuali);
- una edizione attinente alle macroaree dell'ordinamento deontologico, professionale e previdenziale.

Ciascun audiovisivo di genere formativo presenta una durata non inferiore all'ora, né superiore alle due ore continuative. Nel caso di superamento delle due ore, l'attività formativa risulta intervallata da una pausa di almeno quindici minuti.

In ogni audiovisivo, le forme di saluto, ringraziamento e presentazione sono ristrette alla più assoluta, concisa essenzialità; né possono provenire da soggetti ulteriori rispetto al conduttore.

Salva espressa autorizzazione scritta da parte del "Capostruttura", risulta assolutamente preclusa — tanto ai conduttori, quanto ai relatori — la possibilità di: svolgere attività promozionali a

favore di qualsivoglia soggetto, persona, ente od associazione; nonché, diffondere comunicati per conto, o nell'interesse, di soggetti, persone, enti od associazioni.

Ciascun audiovisivo di genere "formativo" deve soddisfare i seguenti requisiti produttivi:

- 1) presenza fisica dei conduttori e dei relatori all'interno di un unico locale (c.d. "studio di produzione"), sito preferibilmente in Ivrea. L'eventuale partecipazione virtuale, tramite collegamento remoto, di uno o più relatori risulta ammessa nelle ipotesi in cui costoro si trovino ad una distanza geografica superiore ai 100 chilometri dallo "studio di produzione"; oppure, sussistano oggettive circostanze che ne impediscano la fisica presenza nello studio medesimo;
- 2) disponibilità, all'interno dello "studio di produzione", delle seguenti, minime risorse strumentali:
 - camera generante un segnale video con caratteristiche tecniche non inferiori a: formato HD 1080p25; risoluzione 1920x1080 pixel; aspect ratio 16:9; frame rate 25 al secondo, con scansione progressiva; schema di sottocampionamento delle crominanze 4:2:0, 8 bit, PAL;
 - cavalletti in numero pari alle camere impiegate;
 - microfoni (preferibilmente, modello "Lavalier") in numero non inferiore alle persone presenti in studio;
 - quattro fari a LED, montati sui relativi stativi, di cui due equivalenti, ciascuno, a lampade a scarica a 100 watt;
 - mixer video (software od hardware) generante in uscita un segnale Program in standard HD 1080p25 che venga contestualmente:
 - diffuso in streaming, tramite la piattaforma internet YouTube;
 - registrato su supporto allo stato solido;
 - unità di regia, in c.d. "alta frequenza", corredata da almeno tre monitor;
 - unità di regia, in c.d. "bassa frequenza", corredata da almeno due monitor;
 - banco "teleprompter", corredata da almeno due monitor;
 - monitor di servizio funzionale alla visualizzazione, da parte dei conduttori e dei relatori presenti nello "studio di produzione", del segnale Program;
 - connettività alla rete internet con trasmissione del segnale in uscita (c.d. "upload") ad una stabilità non inferiore a 18 Mbps.

Ogni audiovisivo presenta una sigla introduttiva, indicante eventualmente anche i nominativi degli autori, coautori e collaboratori.

B) Genere "informativo"

Rientrano in tale genere le produzioni dedicate alla informazione sulle novità normative e giurisprudenziali.

Nel corso di ciascun anno solare, la "Struttura" assicura un minimo di due edizioni di rubriche audiovisive di genere "informativo".

La conduzione di ciascuna edizione delle rubriche è affidata ad una o più persone, preferibilmente avvocati, iscritti presso qualsiasi foro. Ogni soggetto destinato a svolgere l'attività di conduzione viene individuato dalla "Struttura" prendendo in considerazione le doti di brillantezza intellettuale, presenza scenica e dizione.

La durata di ciascun audiovisivo non può risultare inferiore ai cinque minuti.

Ogni audiovisivo contiene una sigla introduttiva, indicante eventualmente anche i nominativi degli autori, coautori e collaboratori.

C) Genere "di servizio"

La "Struttura" assicura la produzione di rubriche audiovisive destinate all'informazione ed all'approfondimento circa l'attività del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ivrea; e, più in generale, circa i temi della vita forense, locale e nazionale.

Il taglio delle rubriche "di servizio" risulta ispirato ad obiettività ed imparzialità, con lo scopo di permettere a ciascuno spettatore la autonoma formazione di opinioni ed idee, nonché la conseguente libera e consapevole partecipazione alla vita politica forense, locale e nazionale.

In occasione della presentazione delle candidature alla composizione di enti od organismi alla cui elezione partecipino gli iscritti al foro di Ivrea, il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di autorizzare, con propria delibera, la "Struttura" a produrre rubriche audiovisive nei quali sia offerta, a ciascuno dei candidati, con parità di condizioni, la possibilità di illustrare agli elettori le proprie proposte programmatiche.

Nel corso di ciascun anno solare, la "Struttura" è tenuta ad assicurare un minimo di due edizioni di rubriche audiovisive "di servizio".

La conduzione di ciascuna edizione è affidata ad una o più persone, preferibilmente avvocati, iscritti presso qualsiasi foro. Ogni soggetto destinato a svolgere l'attività di conduzione viene individuato dalla "Struttura" prendendo in considerazione le doti di brillantezza intellettuale, presenza scenica e dizione.

La durata di ciascun audiovisivo non può risultare inferiore ai cinque minuti.

Ogni audiovisivo contiene una sigla introduttiva, indicante eventualmente anche i nominativi degli autori, coautori e collaboratori.

D) Genere “culturale”

A tale genere appartengono le produzioni audiovisive dedicate alla diffusione della cultura su temi aventi natura metagiuridica (quali, a titolo esemplificativo: arte, letteratura, musica, scienza, società e storia), nonché allo svago.

Nel corso di ciascun anno solare, la “Struttura” assicura un minimo di due edizioni di rubriche audiovisive di genere “culturale”.

La conduzione di ciascuna edizione è affidata ad uno o più soggetti, non necessariamente avvocati. Ogni soggetto destinato a svolgere l’attività di conduzione viene individuato dalla “Struttura” prendendo in considerazione le doti di brillantezza intellettuale, presenza scenica, dizione e sufficiente conoscenza del tema oggetto della edizione medesima.

La durata di ciascun audiovisivo non può risultare inferiore ai cinque minuti.

Ogni audiovisivo contiene una sigla introduttiva, indicante eventualmente anche i nominativi degli autori, coautori e collaboratori.

Articolo 4

Risorse strumentali

La “Struttura” svolge l’attività di produzione, fruendo delle risorse strumentali messe a disposizione dal Consiglio dell’Ordine, dai componenti della “Struttura” medesima o da terzi.

Le risorse strumentali impiegate devono risultare, sul piano tecnologico, di elevata qualità.

La “Struttura” assicura una ottimale gestione delle risorse strumentali messe a propria disposizione, sforzandosi di ricavarne la migliore qualità possibile sul piano dell’immagine e del suono. In particolare, la “Struttura” si adopera affinché, compatibilmente con le risorse strumentali disponibili:

- l’immagine sia ragionevolmente, ma non artificialmente, nitida;
- l’immagine sia esente da eccessivo rumore, grana, o artefatti dovuti a tecniche di compressione digitali;
- l’immagine sia esente, per quanto possibile, da difetti causati dalle ottiche utilizzate (es. riflessioni, distorsioni, aberrazioni monocromatiche, aberrazioni cromatiche);
- i movimenti di camera appaiano ragionevolmente morbidi e continui;

- l'immagine sia priva di eccessiva compressione delle basse e delle alte luci;
- il taglio delle alte luci (clipping) non causi artefatti visibili;
- non siano percepibili fenomeni di distorsione da campionamento lento o da sottocampionamento (c.d. aliasing), né seghettature su bordi o linee;
- la resa delle tinte, in special modo dell'incarnato, sia consistente durante tutta la durata della rubrica e sia realistica della scena ripresa, a meno che sia volutamente alterata per ottenere uno specifico effetto visuale;
- non siano percepibili artefatti causati dal processo di elaborazione numerica (c.d. processing digitale) o da segnali spuri;
- la ripresa audio sia effettuata ad almeno 44.1 KHz di frequenza e 16 bit di profondità; e con le necessarie precauzioni affinché non siano presenti rumore, radiodisturbi, interruzioni o distorsioni;
- le tracce audio, se stereofoniche, riflettano le caratteristiche spaziali delle immagini (sinistra/destra).

In coerenza rispetto a tali obiettivi, i "Collaboratori volontari" inseriti nell'area tecnica della "Struttura" coltivano l'apprendimento delle necessarie conoscenze cinematografiche e televisive.

L'utilizzo delle risorse strumentali, nonché l'accesso all'interno dello "studio di produzione" risultano consentiti alle sole persone coinvolte nell'attività produttiva. L'accesso di terzi all'interno dello "studio di produzione" risulta subordinato alla previa autorizzazione rilasciata dal "Capostruttura".

Articolo 5

Natura giuridica

In quanto struttura del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ivrea, la "Struttura di produzione canale YouTube Ordine avvocati Ivrea" non presenta personalità giuridica, né riveste la natura di ente o soggetto cui possano essere imputati situazioni giuridiche, attive o passive.

Articolo 6

Composizione

Nell'ambito della "Struttura" operano:

- un "Capostruttura";
- un "Delegato dal Consiglio dell'Ordine";

- un numero variabile di “Collaboratori volontari”.

Articolo 7

Capostruttura

Il “Capostruttura” viene eletto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ivrea, entro il termine di 30 giorni dal relativo insediamento, con il voto favorevole di almeno 7 dei propri 9 componenti.

L’individuazione del “Capostruttura” avviene tra gli iscritti all’albo del foro di Ivrea.

In sede di individuazione del candidato, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a valutare la sussistenza dei seguenti requisiti: disponibilità del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico; entusiasmo, dinamismo e concretezza nell’azione; viva e disinteressata disponibilità verso la collettività forense; indipendenza e senso di responsabilità; capacità di pianificazione, di organizzazione e di gestione; doti relazionali; propensione al lavoro in squadra; sensibilità etica; interesse verso la cultura umanistica; conoscenza dei concetti tecnici fondamentali relativi alla cinematografia ed alla televisione.

Il ruolo di “Capostruttura” risulta incompatibile con quello di:

- componente di enti istituzionali forensi (ad eccezione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ivrea), locali o nazionali, quali a titolo di esempio: Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine, Collegio Distrettuale di Disciplina, Consiglio Nazionale Forense, Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, Organismo Congressuale Forense;
- aderente — con qualifiche differenti da quella di componente, socio od associato ordinario — ad enti, associazioni, fondazioni, sindacati operanti tutti in ambito forense (quali, a titolo di esempio: Associazione nazionale forense, Camera penale, Camera civile, Associazione italiana giovani avvocati, Associazione nazionale volontarie del telefono rosa, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, Associazione Giuslavoristi Italiani, Sindacato nazionale forense M.G.A.), nonché ad organismi di mediazione con qualifiche differenti da quella di mediatore ordinario.

Sul “Capostruttura” grava, in via esclusiva, il compito di provvedere alla ideazione, organizzazione, produzione e diffusione delle rubriche. Egli è tenuto alla risoluzione di tutte le problematiche di natura organizzativa e tecnica, individuando ed approntando le risorse umane e strumentali necessarie.

Il “Capostruttura” opera in assoluta libertà ed autonomia; di riflesso, egli assume la piena ed esclusiva responsabilità gestionale della “Struttura”.

Il “Capostruttura” opera a titolo assolutamente gratuito. Egli non gode di alcun diritto patrimoniale sulle produzioni alla cui realizzazione abbia concorso.

Il “Capostruttura” sceglie — preferibilmente tra avvocati, iscritti nell’albo del foro di Ivrea o di altri fori — i “Collaboratori volontari” della “Struttura”.

L’eventuale ricorso ad uno o più “Collaboratori volontari” non iscritti in un albo degli avvocati deve risultare limitato.

In sede di individuazione di ciascun, singolo “Collaboratore volontario”, il “Capostruttura” opera con assoluta libertà ed autonomia, avendo quale unico obiettivo l’efficienza e la qualità produttiva della “Struttura”.

Il rapporto tra il “Capostruttura” e ciascun “Collaboratore volontario” risulta ispirato a natura squisitamente fiduciaria: sicché, con analoga libertà, egli può, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il rapporto medesimo, estromettendo il “Collaboratore volontario” stesso dalla “Struttura”.

La durata in carica del “Capostruttura” coincide con quella del Consiglio dell’Ordine da cui è stato eletto.

In caso di gravi e reiterate inosservanze al presente Regolamento, il “Capostruttura” è revocato dal Consiglio dell’Ordine, tramite delibera assunta con il voto favorevole di almeno 7 dei propri 9 componenti, dopo aver acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, espresso dal “Gruppo di vigilanza”.

Il “Capostruttura” può, in ogni momento, rassegnare le proprie dimissioni.

In caso di dimissioni o revoca, il Consiglio dell’Ordine provvede alla nomina del nuovo “Capostruttura” entro il termine di trenta giorni.

Delle dimissioni o revoca del “Capostruttura”, il Consiglio dell’Ordine dà tempestiva notizia tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Sino alla nomina del nuovo “Capostruttura”, il relativo incarico viene svolto *ad interim* dal soggetto “Delegato dal Consiglio dell’Ordine”.

Articolo 8

Delegato dal Consiglio dell’Ordine

Il “Referente del Gruppo di lavoro formazione” del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ivrea risulta, di diritto, componente della “Struttura” con il ruolo di “Delegato dal Consiglio dell’Ordine”.

Nell’ipotesi in cui il “Referente del Gruppo di lavoro formazione” già ricopra il ruolo di “Capostruttura”, il Consiglio dell’Ordine designa quale “Delegato dal Consiglio dell’Ordine”, in luogo del “Referente del Gruppo di lavoro formazione”, un altro consigliere dell’Ordine.

In tale ipotesi, il “Delegato dal Consiglio dell’Ordine” viene eletto con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri dell’Ordine, entro il termine di 30 giorni dal relativo insediamento.

In sede di individuazione del candidato al ruolo di “Delegato dal Consiglio dell’Ordine”, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a valutare la sussistenza dei seguenti requisiti: disponibilità del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico; entusiasmo, dinamismo e concretezza nell’azione; viva e disinteressata disponibilità verso la collettività forense; indipendenza e senso di responsabilità; capacità di pianificazione, di organizzazione e di gestione; doti relazionali; propensione al lavoro in squadra; sensibilità etica; interesse verso la cultura umanistica.

Il ruolo di “Delegato dal Consiglio dell’Ordine” risulta incompatibile con quello di:

- componente de: il Collegio Distrettuale di Disciplina, il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, l’Organismo Congressuale Forense;
- aderente ad organismi di mediazione con qualifiche differenti da quella di mediatore ordinario.

Il “Delegato dal Consiglio dell’Ordine” sostituisce temporaneamente il “Capostruttura” nelle ipotesi di impedimento, rinuncia o revoca.

Il “Delegato dal Consiglio dell’Ordine” opera sotto la direzione del “Capostruttura”, in posizione di subordinazione analoga a quella rivestita dai “Collaboratori volontari”.

Egli si pone al completo servizio del “Capostruttura”, offrendo il pieno, tempestivo e concreto appoggio, proprio e del Consiglio dell’Ordine, per la risoluzione dei problemi legati alla organizzazione ed alla produzione delle rubriche.

Il “Delegato dal Consiglio dell’Ordine” opera a titolo assolutamente gratuito. Egli non gode di alcun diritto patrimoniale sulle produzioni alla cui realizzazione abbia concorso.

La durata in carica del “Delegato dal Consiglio dell’Ordine” coincide con quella del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

In caso di reiterati contrasti con il “Capostruttura”, il “Delegato dal Consiglio dell’Ordine” è revocato dal Consiglio dell’Ordine stesso, tramite delibera assunta con il voto favorevole della

maggioranza dei propri componenti, dopo aver acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, espresso dal “Gruppo di vigilanza”.

Il “Delegato dal Consiglio dell’Ordine” può, in ogni momento, rassegnare le proprie dimissioni.

In caso di dimissioni o revoca, il Consiglio dell’Ordine provvede alla nomina del nuovo “Delegato dal Consiglio dell’Ordine” entro il termine di trenta giorni.

Delle dimissioni o revoca del “Delegato dal Consiglio dell’Ordine”, il Consiglio dell’Ordine stesso dà tempestiva notizia tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Articolo 9

Collaboratori volontari

I “Collaboratori volontari” della “Struttura” sono, in ogni momento, scelti, con assoluta libertà ed autonomia, da parte del “Capostruttura”.

Non sono previsti limiti massimi al numero dei “Collaboratori volontari”.

Essi operano, a titolo assolutamente gratuito, sotto la direzione del “Capostruttura”, ponendo a servizio della “Struttura” le proprie capacità organizzative e tecniche. Essi non godono di alcun diritto patrimoniale sulle produzioni alla cui realizzazione abbiano concorso.

Nel caso in cui dispongano di risorse strumentali proprie, i “Collaboratori volontari” possono farne uso su richiesta, o previa autorizzazione, del “Capostruttura”.

La durata in carica dei “Collaboratori volontari” coincide con quella del Consiglio dell’Ordine che ha eletto il “Capostruttura”.

Risultando il rapporto tra il “Collaboratore volontario” ed il “Capostruttura” impostato su basi squisitamente fiduciarie, quest’ultimo può a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, risolvere il rapporto medesimo, estromettendo il Collaboratore dalla “Struttura”.

Il “Collaboratore volontario” può, in ogni momento, rassegnare le proprie dimissioni.

In caso di dimissioni o risoluzione del rapporto, il “Collaboratore volontario” non è tenuto a permettere l’utilizzo, da parte della “Struttura”, delle risorse strumentali di cui eventualmente disponga.

Articolo 10

Gruppo di vigilanza

Il “Gruppo di vigilanza sulla attività della Struttura di produzione canale YouTube Ordine avvocati Ivrea” (in prosieguo, “Gruppo di vigilanza”) è composto da tre avvocati, iscritti nell’albo di Ivrea e nominati dal Consiglio dell’Ordine tramite estrazione a sorte.

Non possono far parte del “Gruppo di vigilanza”:

- i componenti della “Struttura”;
- i componenti di enti istituzionali forensi, locali o nazionali, quali a titolo di esempio: Consiglio dell’Ordine, Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine, Collegio Distrettuale di Disciplina, Consiglio Nazionale Forense, Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, Organismo Congressuale Forense;
- i soggetti aderenti — con qualifiche differenti da quella di componente, socio od associato ordinario — ad enti, associazioni, fondazioni, sindacati operanti tutti in ambito forense (quali, a titolo di esempio: Associazione nazionale forense, Camera penale, Camera civile, Associazione italiana giovani avvocati, Associazione nazionale volontarie del telefono rosa, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, Associazione Giuslavoristi Italiani, Sindacato nazionale forense M.G.A.), nonché ad organismi di mediazione con qualifiche differenti da quella di mediatore ordinario.

I componenti del “Gruppo di vigilanza” durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio dell’Ordine che ha proceduto alla relativa estrazione a sorte.

Entro il termine di 60 giorni dal relativo insediamento, il Consiglio dell’Ordine rivolge, a tutti gli avvocati iscritti presso il Foro di Ivrea, l’invito a comunicare l’eventuale disponibilità a comporre il “Gruppo di vigilanza”.

L’invito viene rivolto dal Consiglio dell’Ordine tramite un avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, nonché trasmesso per PEC agli iscritti all’albo degli avvocati di Ivrea.

Entro i successivi 21 giorni, ciascun aspirante a comporre il “Gruppo di vigilanza” comunica al Consiglio dell’Ordine, tramite messaggio PEC, la propria candidatura. Essa dovrà contenere la dichiarazione circa l’insussistenza delle sopra elencate situazioni di incompatibilità.

Nel giorno fissato per la scelta dei componenti, il Consiglio dell’Ordine, in adunanza pubblica, dopo essersi pronunciato sull’ammissibilità delle candidature pervenute, procede alla estrazione a sorte dei tre nominativi.

Delle operazioni, il Consigliere segretario redige processo verbale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine.

Tra gli estratti a sorte, l'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo fissa, entro i successivi 15 giorni, la convocazione della prima seduta del "Gruppo di vigilanza". Seduta, nel corso della quale il "Gruppo di vigilanza" nomina il presidente ed il segretario.

Nel caso in cui le candidature ricevute risultino inferiori al numero di tre, il "Gruppo di vigilanza" non viene costituito. Decorsi dodici mesi, il Consiglio dell'Ordine provvede a deliberare una nuova procedura di scelta, secondo le modalità sopra descritte.

Ogni seduta del "Gruppo di vigilanza" si svolge presso i locali del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del "Gruppo di vigilanza" operano a titolo assolutamente gratuito.

Al "Gruppo di vigilanza" è assegnato il compito di vigilare circa il rispetto, da parte della "Struttura", di quanto previsto nel presente Regolamento.

In tale chiave, allo scopo di acquisire elementi utili di conoscenza, il "Gruppo di vigilanza" dispone, su richiesta di almeno due componenti, l'audizione del "Capostruttura".

In occasione di ciascuna audizione, il "Capostruttura" può, a proprio insindacabile giudizio, farsi affiancare da un massimo di tre, ulteriori componenti della "Struttura".

All'esito dell'audizione, i componenti del "Gruppo di vigilanza", nell'ipotesi in cui ravvisino situazioni di criticità circa il rispetto di quanto stabilito nel Regolamento, possono formulare proposte per porvi rimedio. Qualora i componenti del "Gruppo di vigilanza" non raggiungano la unanimità, essi formalizzano una proposta di maggioranza ed una di minoranza.

Su richiesta del Consiglio dell'Ordine, il "Gruppo di vigilanza" formula pareri. Qualora i componenti del "Gruppo di vigilanza" non raggiungano la unanimità, essi formalizzano un parere di maggioranza ed uno di minoranza.

Le proposte ed i pareri non rivestono alcuna natura vincolante: tanto per il Consiglio dell'Ordine, quanto per il "Capostruttura" ed i componenti e collaboratori della "Struttura".

Di ogni attività svolta (sedute, audizioni, formulazione di proposte e pareri), il "Gruppo di vigilanza" redige un processo verbale, tempestivamente pubblicato dal Consiglio dell'Ordine sul sito internet istituzionale.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del "Gruppo di vigilanza", il Consiglio dell'Ordine provvede alla sostituzione del componente (o dei componenti) dimessosi tramite analogo procedura da indire entro il termine di 60 giorni, secondo le modalità sopra descritte.

Modifiche al Regolamento

Ogni modifica od integrazione al presente Regolamento è adottata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ivrea con il voto favorevole di almeno 7 dei propri 9 componenti.

La modifica od integrazione è preventivamente sottoposta al parere, obbligatorio ma non vincolante, espresso dal "Gruppo di vigilanza sulla attività della Struttura di produzione canale YouTube Ordine avvocati Ivrea".

Della modifica od integrazione apportata al Regolamento, Il Consiglio dell'Ordine dà tempestiva notizia tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e trova applicazione dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ivrea con il voto favorevole di almeno 7 dei propri 9 componenti.

Nella medesima seduta consiliare di approvazione del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine provvede alla nomina del "Capostruttura" e del "Delegato dal Consiglio dell'Ordine".

Entro il termine di 60 giorni, il Consiglio dell'Ordine, nel rispetto della sopra descritta procedura, rivolge, a tutti gli avvocati iscritti presso il Foro di Ivrea, l'invito a comunicare, entro il termine di 21 giorni, l'eventuale disponibilità a comporre il "Gruppo di vigilanza".